CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Storchi, *presidente*; **Fascetti** e **Di Vittorio**, *vicepresidenti*; **Bucciarelli-Ducci** e **Venegoni**, *segretari*; **Almirante**, **Basile**, **Cavallari**, **Cocco-Ortu**, **Colleoni**, **De Vita**, **Franzo**, **Gennai Tonietti Erisia**, **Germani**, **Lombardi Riccardo**, **Maglietta**, **Morelli**, **Novella**, **Pastore**, **Petrilli**, **Roselli**, **Salvatore Santi**, **Veronesi**, **Zagari** e **Fascetti**, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1951 (*Stampato n. 318*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1951

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Presentata alla Presidenza il 18 febbraio 1953

INDICE

1. — L'ARTICOLO 99 DELLA COSTITUZIONE. *Pag.* 1
2. — LA ELABORAZIONE DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE » 4
3. — LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE » 4
A) I rappresentanti delle categorie produttive » 4
B) Gli esperti » 6
C) Modalità per la nomina dei componenti il Consiglio » 6
4. — COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE. » 7
A) Consulenza alle Camere e al Governo » 7
B) La iniziativa legislativa » 8
C) Altre funzioni del Consiglio . . » 9
5. — ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE » 10
6. — SOPPRESSIONE DEI CONSIGLI SUPERIORI CON COMPETENZA ECONOMICO-SOCIALE » 10
7. — CONCLUSIONE » 11
DISEGNO DI LEGGE » 12

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. — L'ARTICOLO 99 DELLA COSTITUZIONE

Il disegno di legge in esame costituisce il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della nostra Costituzione e ne determina l'ordinamento e le attribuzioni. Il Parlamento sta pertanto approvando un'altra legge di attuazione della Costituzione.

L'articolo 99 della Costituzione dice testualmente:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

« È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

« Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La Costituzione ha perciò previsto che questo istituto, nuovo per il nostro ordinamento (1):

a) sia composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive;

b) sia organo di consulenza delle Camere e del Governo;

c) abbia la iniziativa legislativa e possa contribuire così alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

La Costituzione ha invece lasciato alla legge, cioè al Parlamento:

aa) di determinare il numero degli esperti e dei rappresentanti delle categorie produttive, tenendo conto della importanza numerica e qualitativa delle categorie stesse;

(1) Nel nostro Paese non abbiamo precedenti ai quali possa rigorosamente ricollegarsi il Consiglio nazionale dell'economia del lavoro, nella struttura e nelle funzioni previste dall'attuale disegno di legge. Come vedremo in seguito, numerosi sono i Consigli superiori delle varie amministrazioni, ma essi sono organismi diversi da quello che ci apprestiamo ad esaminare.

Nel 1919 fu predisposto un progetto di legge per un Consiglio superiore del lavoro che avrebbe dovuto trattare anche problemi economici, progetto che si chiamò Abbiate; nel 1920 fu predisposto, allo stesso fine, il progetto Labriola; e nel 1922 il progetto Beneduce: questi documenti rimasero tutti allo stato di progetto.

Trascurando i Consigli nazionali creati nell'ordinamento corporativo, perché, proprio per la loro impostazione corporativa, differiscono nella essenza stessa dal costituendo Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ci interessa invece ricordare come precedente storico, anche se niente ci insegna il suo esperimento, il Consiglio Economico Nazionale (C. E. N.), costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1947.

Del C. E. N., presieduto dal Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione, facevano parte i Ministri componenti il C. I. R., il Presidente della Commissione per la Costituzione, i Presidenti delle Commissioni legislative dell'Assemblea Costituente, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei dirigenti di aziende, delle cooperative, ed i rappresentanti della Federazione italiana dei consorzi agrari, dell'Associazione fra le società per azioni, dell'Unione delle Camere di commercio, del Consiglio nazionale delle ricerche, di alcuni Consigli economici, della Banca d'Italia, dell'I. R. I., dell'I. M. I., dell'Ufficio italiano cambi, ed anche persone esperte in materia economica. Il C. E. N. aveva il precipuo compito di dare, su richiesta del Governo, pareri sui problemi economici generali o particolari e in materia di programmi economici.

A titolo puramente informativo riportiamo alcune notizie su istituti che in varie nazioni, per alcuni elementi che li caratterizzano, possono considerarsi affini all'istituto che è oggetto del nostro esame.

Una più approfondita indagine comparativa sarebbe stata certamente più interessante in fase di preparazione della Costituzione: ormai l'istituto, nel nostro ordinamento, deve strutturarsi entro i limiti previsti dall'articolo 99 della Costituzione; ma, comunque, le notizie che riportiamo possono sempre rappresentare notevole interesse:

Austria. — Il Consiglio federale dell'economia deve dare il suo parere sui progetti di carattere economico che gli sottopone il Governo. Può anche esprimere pareri di sua iniziativa su altri progetti di legge. (Costituzione del 1934).

Belgio. — Il Consiglio centrale dell'economia ha la funzione di indirizzare a un Ministro o alle Camere legislative, sia di propria iniziativa sia dietro richiesta di tali autorità e sotto forma di relazioni che esprimano i diversi punti di vista in esso manifestati, qualunque parere o suggerimento concernente i problemi relativi all'economia nazionale. (Legge 20 settembre 1948 concernente l'organizzazione dell'economia).

Brasile. — Il Consiglio nazionale dell'economia studia la vita economica del Paese e suggerisce al potere competente le misure ritenute necessarie. (Costituzione del 18 settembre 1946).

Canadà. — Il Consiglio superiore del lavoro, istituito nel 1948, è consultato su tutte le questioni di carattere sociale e specialmente sui progetti di legge rientranti nella sua competenza.

Cecoslovacchia. — Il Consiglio economico, istituito con decreto ministeriale il 30 novembre 1919, n. 632 (non sappiamo quali modifiche siano state ad esso apportate dall'attuale regime), emetteva pareri sui progetti di legge che avevano notevole rilevanza economica, e poteva formulare suggerimenti su questioni di interesse economico generale.

Cile. — Il Consiglio del lavoro ha il compito di studiare gli sviluppi economico-sociali del Paese e le condizioni di vita dei lavoratori, di dare parere sui disegni di legge e di regolamento in materia sociale, e di esercitare funzioni arbitrali nei conflitti del lavoro.

Cina. — Il Consiglio economico nazionale è organo di studio dei problemi dell'economia nazionale, posto alla dipendenza del potere esecutivo, il quale sottopone al parere del Consiglio, prima dell'approvazione, i disegni di legge concernenti il progresso economico del Paese. (Non sappiamo quali modifiche siano state apportate al Consiglio dall'attuale regime).

Columbia. — Il Consiglio nazionale dell'economia ha alti compiti di studio statistico e di vigilanza in materia di produzione, di consumi e di commercio con l'estero; deve favorire, con i mezzi più pratici ed efficaci tutte le iniziative che concorrono al miglioramento della produzione e del credito. (Legge 9 febbraio 1931, n. 23).

Danimarca. — Il Consiglio economico è istituito alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di studio e consultive in materia economica e sopratutto monetaria. (Decreto 7 gennaio 1932).

Egitto. — Il Consiglio superiore del lavoro, istituito nel 1945, è incaricato di assistere il Governo nella preparazione delle leggi sociali e nello svolgimento della politica in materia di lavoro.

Equatore. — Il Consiglio nazionale dell'economia è organo di studio dei problemi economici e finanziari. Deve essere sentito obbligatoriamente dal Presidente della Repubblica prima della emanazione dei decreti-legge di emergenza in materia economica. (Costituzione del 31 dicembre 1946).

Francia. — Il Consiglio economico può essere consultato dal Governo e dal Parlamento (Assemblea nazionale e sue Commissioni), su progetti e proposte di legge di carattere economico sociale, escluso il bilancio, e per le

bb) di precisare le materie sulle quali deve essere fatta la consulenza alle Camere e al Governo, secondo anche le funzioni attribuite all'istituto;

cc) di stabilire i principî e i limiti della iniziativa legislativa per contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve perciò rispondere nel suo ordinamento e nelle sue finalità a precisi elementi che costituiscono capisaldi intangibili della struttura dell'istituto; mentre ha lasciato alla saggezza e al senso di responsabilità del Parlamento l'armonico collegamento dei capisaldi al fine di costruire un'opera che resista nel tempo e risponda allo scopo per cui fu concepita.

Abbiamo richiamato l'attenzione dell'Assemblea su questo punto perché è avvenuto nell'altra Camera ed anche in questa (in sede di Commissione speciale), di sentire nuove elaborazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza dubbio interessanti e sotto determinati aspetti molto seducenti; ma fuori dalla realtà costituzionale e perciò non attuali. I limiti posti dalla Costituzione sono invalicabili e pertanto entro questi limiti deve essere contenuta la legge di attuazione.

convenzioni internazionali in materia economica e finanziaria sottoposte all'Assemblea nazionale. Il Consiglio economico può, su domanda delle parti e con l'accordo dei Ministri interessati, essere adito su questioni relative a conflitti economici e sociali ed eventualmente arbitrarli. (Legge 27 ottobre 1946, n. 46: 2384).

Germania. — Il Consiglio economico del Reich (Costituzione di Weimar, 1919, articolo 165) esprime il parere sui disegni di legge in materia sociale ed economica, che il Governo è obbligato a sottoporgli prima della presentazione al *Reichstag*. Ha diritto d'iniziativa di proposte di legge nella stessa materia, che il Governo è obbligato a presentare al *Reichstag* anche se non concorda con esse. Il Consiglio economico può far sostenere le sue proposte davanti al *Reichstag* da uno dei suoi componenti.

Grecia. — Il Consiglio superiore dell'economia esprime il proprio parere su ogni questione che gli sia sottoposta dal Governo, e in particolare sui disegni di legge e di regolamento preparati dai Ministeri. (Legge 30 marzo 1932).

Inghilterra. — Il Consiglio economico consultivo ha compiti di studio in materia economica, e può consigliare il Governo; può anche effettuare inchieste in materia economica. (Decreto 27 gennaio 1930).

Jugoslavia. — Il Consiglio economico, secondo la Costituzione del 1931, ha il compito di esprimere pareri in materia economica, finanziaria e sociale, su richiesta del Governo o anche delle Camere (per le proposte di iniziativa parlamentare). Può discutere anche altre questioni, sempre nell'ambito della sua competenza, col consenso del Governo. (Non sappiamo quali modifiche siano state ad esso apportate dall'attuale regime).

Olanda. — Il Consiglio superiore del lavoro, istituito nel 1919 e riorganizzato con la legge del 24 dicembre 1927, ha funzioni sostanzialmente consultive.

Portogallo. — Il Consiglio superiore dell'economia nazionale è istituito al fine di studiare i problemi che interessano l'economia nazionale portoghese. Si ripartisce in cinque Consigli nazionali (dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, delle colonie e del lavoro), ciascuno dei quali dà pareri e suggerimenti al Governo sulle questioni di propria competenza, e svolge opera di conciliazione fra le rispettive Associazioni corporative di categoria. Al Consiglio permanente del Consiglio superiore dell'economia nazionale spettano compiti consultivi di studio sulle questioni più alte e più generali della vita economica nazionale. (Decreto-legge n. 20: 342, pubblicato il 24 settembre 1931).

Romania. — Il Consiglio superiore economico è organo consultivo del Governo. Deve dare il parere sui progetti di legge di carattere economico, finanziario e sociale di iniziativa governativa o parlamentare, per i quali la sua consultazione è di regola obbligatoria. Dà inoltre parere su ogni questione che gli sia sottoposta dal Governo; può formulare proposte per coordinare la politica degli scambi, delle tariffe doganali e delle imposte, e in genere per migliorare la situazione economica del Paese. (Non sappiamo quali modifiche siano state ad esso apportate dall'attuale regime).

Russia. — Il Consiglio superiore dell'economia nazionale è organo di alta direzione dell'economia di tutto il Paese, con compiti oltre che amministrativi anche esecutivi dato il carattere dell'ordinamento interno ed economico dello Stato. (Decreti 8 agosto 1918 e 12 novembre 1923).

Spagna. — Il Consiglio del lavoro è organo consultivo del Governo e in particolare del Ministero del lavoro in materia di legislazione sociale. (Decreto 3 novembre 1931).

Stati Uniti. — Il Comitato dei consiglieri economici del Presidente (*Council of economic advisers to the President*) è composto da tre soli membri, ma è autorizzato ad assumere specialisti esperti e funzionari in proporzione alle sue attribuzioni e necessità. Questo Consiglio deve: 1°) assistere il Presidente nella preparazione della relazione economica al Congresso; 2°) seguire la situazione della economia e avvertire il Presidente degli impedimenti che si determinino in merito alla politica del pieno impiego, e sottoporre al Presidente stesso studi su tali problemi; 3°) esprimere il proprio parere sui programmi e sull'attività del Governo in funzione della politica del pieno impiego; 4°) raccomandare al Presidente una politica economica tendente a promuovere la libera concorrenza, ad evitare le fluttuazioni o a diminuirne gli effetti e a mantenere stabili il pieno impiego, la produzione e il potere di acquisto del consumatore. Inoltre nel mese di dicembre di ogni anno esso deve fare un rapporto al Presidente, consistente in sostanza in un bilancio annuale dell'attività economica della Nazione. Il Comitato può costituire Commissioni e consultare gli organi economici rappresentativi quando lo giudichi necessario. Può servirsi di tutti i documenti informativi e delle statistiche degli altri organi statali, delle imprese e degli istituti di ricerca privati.

Inoltre un Comitato parlamentare misto (composto di sette membri del Senato e di sette membri della Camera dei Rappresentanti) è incaricato di seguire lo sviluppo della produzione e della occupazione operaia, di esaminare i programmi di coordinamento economico e di guidare il Congresso nella elaborazione della legislazione.

Uraguay. — Il Consiglio dell'economia nazionale è organo a carattere consultivo. Esso può far sostenere i suoi punti di vista davanti alle Commissioni legislative da uno o più dei suoi componenti. (Costituzione del 24 marzo 1934).

2. — LA ELABORAZIONE DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato precisa le norme per la effettiva costituzione dell'istituto e per la disciplina delle sue funzioni.

Il testo ministeriale ebbe un approfondito esame da parte della Commissione speciale nominata dal Presidente del Senato ed al testo furono apportate numerose modifiche; altre modifiche e sostanziali furono apportate durante la discussione in Assemblea.

La Commissione speciale nominata dal Presidente di questa Camera ha pure fatto un approfondito esame del testo definitivo approvato dal Senato ed ha ritenuto necessario apportare al testo stesso alcune modifiche.

Queste modifiche non sono sostanziali; ma costituiscono per la Commissione (o almeno per la maggioranza della Commissione) un necessario affinamento del lavoro, veramente meritevole di elogio, già svolto dal Senato: affinamento necessario per dare una più precisa caratterizzazione all'istituto e per rendere questo sempre più aderente: alla norma contenuta nell'articolo 99 della Costituzione, alla realtà economica nella quale deve operare e alla attività legislativa con la quale deve sincronizzarsi.

3. — LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Costituito con l'articolo 1 del disegno di legge il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con l'articolo 2 si stabilisce come deve essere composto il Consiglio.

Appare subito evidente che questo è uno dei punti più difficili a risolversi: forse sarebbe più esatto dire, perché di soluzioni se ne possono prospettare innumerevoli, più difficile a centrare. Il testo del Senato è rimasto invariato: non perché la soluzione possa rappresentare l'*optimun*, ma perché la soluzione, rispondente ad oggettive valutazioni, merita di essere sperimentata.

Una serie di difficoltà dovevano e devono essere superate.

Prima difficoltà: determinare il numero dei componenti.

Mentre le categorie produttive tendono ad allargare il più possibile il Consiglio al fine di esser tutte adeguatamente rappresentate, il Parlamento deve invece tendere a contenere, per quanto possibile, il numero dei componenti per garantire il funzionamento del Consiglio. È ormai un dato di fatto acquisito dall'esperienza quotidiana che un'assemblea molto numerosa non ha possibilità di svolgere rapidamente il suo lavoro. Occorre pertanto evitare l'inflazione del numero dei componenti del Consiglio, come occorre evitare una eccessiva limitazione di esso per non eliminare categorie produttive che, per la loro funzione economico-sociale, devono invece essere rappresentate; ma se una tendenza deve essere seguita, non vi è dubbio che, per ragioni di funzionalità, deve esser seguita la tendenza a contenere il numero dei componenti.

Né servirebbe, ai fini della efficienza, scindere il Consiglio nazionale in due Sezioni (per esempio del lavoro e della economia) o in più Commissioni permanenti secondo una divisione per materia o gruppi di materie o per settori produttivi o gruppi di settori perché, dopo un primo esame in una Sezione o in una Commissione, del problema in discussione dovrebbe poi essere necessariamente investito il Consiglio in seduta plenaria, in quanto il parere ad esso richiesto deve esser il parere di tutto il Consiglio e non il parere di una Sezione o di una Commissione.

Pertanto anche la suddivisione in Sezioni o in Commissioni di un Consiglio molto numeroso non eliminerebbe gli inconvenienti insiti in un organismo pletorico. D'altra parte bisogna tener conto della varietà del lavoro nella nostra struttura produttiva (inteso il lavoro nel suo più ampio significato) per rendersi conto che bisogna seguire un indirizzo restrittivo se non vogliamo cadere con facilità nella inflazione.

Va inoltre tenuto presente che ai rappresentanti delle categorie produttive deve essere aggiunto un adeguato numero di esperti, il che eleva conseguentemente, e non di poco, il numero dei componenti il Consiglio.

A) I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE.

Premesso questo, poiché il Consiglio è composto di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa, sorge subito la seconda difficoltà: proporzionare fra loro le rappresentanze delle varie categorie produttive.

L'ordine di misura è stato dato dal numero dei rappresentanti delle imprese industriali.

All'articolo 2, lettera *c*), è stato stabilito che fanno parte del Consiglio quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria.

È evidente che questi tre settori dell'industria non sono adeguatamente e proporzionalmente rappresentanti; e pertanto era da attendersi, come difatti è avvenuto, una insistente richiesta per una più congrua e proporzionata rappresentanza.

Purtroppo il numero dei rappresentanti delle imprese industriali non può essere aumentato per le conseguenze che ne deriverebbero (alle considerazioni già fatte altre ne aggiungeremo); ma deve essere anche obiettivamente riconosciuto che il numero dei rappresentanti non può in ogni modo essere ulteriormente ridotto; per cui partendo da questo punto fermo (4 rappresentanti dell'industria) è sembrato che fosse sufficientemente proporzionato ed equo fissare gli altri rappresentanti delle imprese in questo rapporto:

due rappresentanti delle imprese agricole;

due rappresentanti delle imprese commerciali;

due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei;

un rappresentante degli istituti di credito ordinario;

un rappresentante delle Casse di risparmio e dei monti di credito su pegno;

un rappresentante delle imprese di assicurazione.

A questi 13 rappresentanti delle imprese industriali, agricole, commerciali, del credito e delle assicurazioni operanti nel settore privato, sono stati aggiunti per la importanza che gli enti hanno nella vita economico-sociale del nostro Paese:

un rappresentante delle imprese municipalizzate;

un rappresentante dell'I. R. I.;

due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza.

Terza difficoltà: stabilire il rapporto fra i rappresentanti degli imprenditori e quelli dei lavoratori dato che, insieme ai rappresentanti degli imprenditori, devono necessariamente far parte del Consiglio anche i rappresentanti dei lavoratori subordinati e non subordinati.

Il principio della pariteticità sarebbe contrario alla Costituzione perché:

a) nella nomina dei rappresentanti delle categorie produttive deve esser tenuto conto della importanza numerica (oltreché qualitativa) delle categorie stesse, per cui si deve osservare un rapporto proporzionale, sia pure approssimativo;

b) i componenti del Consiglio, anche se sono rappresentanti di categorie produttive, non sono nel Consiglio in veste di rappresentanti di interessi e conseguentemente di difensori degli interessi rappresentati (come avremo occasione di veder meglio in seguito), ma di esperti, per fare della consulenza alle Camere e al Governo (ed è evidente che se per la difesa di interessi la pariteticità per alcune categorie in un organismo variamente composto è elemento essenziale, è altrettanto evidente che per fare della consulenza la pariteticità non è necessaria);

c) la Costituzione, in norme precise e nel suo spirito, riconosce al lavoro (nelle sue più ampie e varie manifestazioni intellettuali e fisiche) una preminenza sul capitale.

Conseguentemente nell'articolo 2, lettera *a*), per i lavoratori subordinati sono stati previsti, nel Consiglio:

cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, fra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei;

un rappresentante dei lavoratori del credito;

un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione;

due rappresentanti dei dirigenti d'azienda:

in totale, quindi, 17 rappresentanti dei lavoratori subordinati.

A questi devono aggiungersi i rappresentanti del lavoro non subordinato e precisamente (articolo 2, lettera *b*):

due rappresentanti dei professionisti;

tre rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, mezzadri, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

tre rappresentanti delle attività artigiane;

tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo:

in totale, 11 rappresentanti del lavoro non subordinato.

Non sono mancate richieste, anche da parte delle organizzazioni dei lavoratori subordinati e non (come hanno fatto del resto le organizzazioni degli imprenditori), per avere una maggiore rappresentanza nel Consiglio; ma anche queste richieste non sono state accolte per le considerazioni già svolte.

D'altra parte non dobbiamo dimenticare che di fronte a 13 rappresentanti di imprese private stanno 17 rappresentanti di lavoratori subordinati; o, per essere ancora più esatti, che di fronte a 17 rappresentanti di imprese private e pubbliche stanno 28 rappresentanti di lavoratori, fra subordinati e non subordinati.

Così, pur partendo dalla quota veramente minima di 4 rappresentanti per le imprese industriali (per soddisfare la giusta esigenza della piccola, media e grande industria), siamo giunti con facilità a 45 componenti.

B) Gli esperti.

Devono essere ora aggiunti gli esperti, come prevede l'articolo 99 della Costituzione.

Quarta difficoltà: nomina degli esperti e determinazione del rapporto fra i rappresentanti delle categorie produttive e gli esperti.

Nella formulazione dell'articolo 99, gli esperti precedono i rappresentanti delle categorie produttive. Sarebbe da pensare che gli esperti, anche in funzione della finalità dell'istituto, dovessero avere sui rappresentanti delle categorie produttive una prevalenza numerica.

Per ragioni di ordine pratico – non essendo possibile ulteriormente ridurre il numero dei rappresentanti delle categorie produttive – una soluzione in questo senso non è certamente realizzabile. Occorre comunque che gli esperti abbiano nel Consiglio un notevole peso, tanto più se devono esser sostanzialmente degli esperti anche i rappresentanti delle categorie produttive.

Per la nomina degli esperti non può esser accettata la proposta, ripetutamente avanzata, di fare nominare gli esperti stessi, in ugual numero, dal Consiglio e dalle categorie produttive: una tale soluzione (se lascia indifferenti di fronte al numero degli esperti) urterebbe insanabilmente contro la disposizione dell'articolo 99 della Costituzione, con la quale si è fatta netta distinzione fra esperti e rappresentanti delle categorie produttive: non si è voluto cioè che gli esperti fossero nello stesso tempo rappresentanti delle categorie produttive. Dovendosi perciò procedere alla nomina degli esperti, senza interferenza e del Consiglio e delle categorie produttive, anche il numero ha una sua importanza.

All'articolo 2, lettera *g*), il numero degli esperti è stato determinato in 19, punto di incontro, in una materia tanto opinabile, delle più diverse e numerose soluzioni prospettate. Particolarmente anche perché è stato stabilito che le 19 persone, esperte nelle materie economiche e sociali, siano rispettivamente designate:

sette, dai Consigli superiori di statistica, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti: da organi cioè eminentemente tecnici;

quattro, dall'Unione accademica nazionale che, come sappiamo, riunisce le più importanti Accademie del nostro Paese;

otto, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

per cui tutti gli esperti, oltreché per il valore personale, vengono ad avere anche per la designazione alto prestigio.

Con questa soluzione il numero degli esperti (19) è anche in rapporto col numero dei rappresentanti delle categorie produttive che, come visto, sono: 17 per i lavoratori subordinati, 11 per i lavoratori non subordinati e 17 per le imprese.

In totale, dunque, il Consiglio viene ad essere formato da 64 unità alle quali va aggiunto il presidente: un complesso senza dubbio numeroso, ma non tanto da pregiudicarne la funzionalità: perché una assemblea di 64 elementi può certamente lavorare con concretezza.

Se la Commissione speciale avesse ceduto alle numerose istanze avanzate dalle varie categorie degli imprenditori e dei lavoratori per una rispettiva maggiore rappresentanza, si sarebbe trovata nella necessità di ridimensionare tutte le rappresentanze con la inevitabile conseguenza di portare a 90 ed oltre il numero dei componenti il Consiglio, pregiudicandone così, irrimediabilmente, il rendimento.

C) Modalità per la nomina dei componenti il Consiglio.

Le modalità per la designazione dei membri del Consiglio e per la nomina di essi e del presidente sono previsti negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Poche sono le modifiche al testo approvato dal Senato.

All'articolo 5 la Commissione speciale ha ritenuto di sopprimere il limite di età (aver compiuto il presidente ed i membri 30 anni

di età) per poter far parte del Consiglio. Ciò perché, essendo stabilito dalla Costituzione che per far parte del Senato occorre aver superato i 40 anni di età, rappresenta una aritmia al normale corso della vita che una assemblea di ultra quarantenni debba rivolgersi al consiglio di un'assemblea che può essere composta nella sua grande maggioranza di trentenni; mentre è d'altra parte illogico che una persona veramente esperta nelle materie economiche e sociali non possa far parte del Consiglio solo perché non ha ancora compiuto i trenta anni di età.

Sempre all'articolo 5, la Commissione speciale, riconfermando – nonostante le ripetute insistenze dei rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori – la incompatibilità di membro del Consiglio con quella di membro del Parlamento (per evitare che coloro che chiedono un parere siano essi stessi poi a darlo), ha esteso la incompatibilità anche al presidente del Consiglio nazionale e ciò per ragioni di opportunità politica.

4. — COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il secondo comma dell'articolo 99 stabilisce che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

L'articolo 8 del disegno di legge precisa appunto le materie sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere e determina le funzioni dell'istituto.

A) Consulenza alle Camere e al Governo.

Appare subito evidente dal testo del secondo comma dell'articolo 99 della Costituzione che, essendo il Consiglio organo soltanto consultivo del potere esecutivo e del potere legislativo, il suo parere non può essere in alcun modo vincolante; né per il Governo, il quale deve rispondere nella pienezza della sua responsabilità di fronte al Parlamento; né per il Parlamento al quale altrimenti verrebbe a porsi una limitazione alla sua funzione legislativa, demandata dalla Costituzione esclusivamente alle due Camere (articolo 70 della Costituzione).

Dunque: parere non vincolante; ma obbligatorio per le Camere ed il Governo ? L'articolo 99 della Costituzione lascia questa risoluzione alla legge e nella formulazione dell'articolo 8 la questione è stata ampiamente discussa.

È facilmente comprensibile che, data la vastità delle materie che direttamente o indirettamente interessano i due ampi settori dell'economia e del lavoro, lo stabilire la obbligatorietà del parere vorrebbe dire, praticamente, porre le Camere ed il Governo nella necessità di chiedere il parere sul 90 per cento dei provvedimenti di Governo e legislativi, con la inevitabile conseguenza di mettere il potere esecutivo ed il potere legislativo nella impossibilità di funzionare.

Di fronte a questa realtà, fu allora proposto che la obbligatorietà di chiedere il parere fosse limitata « ai progetti di legge che implichino direttive di politica economica e sociale di carattere permanente e sui relativi regolamenti di esecuzione ». Successivamente la proposta della obbligatorietà di chiedere il parere è stata circoscritta a più ristretta materia (disegni di legge relativi al regolamento dei rapporti di lavoro, ecc.).

Si è fatta anche una distinzione fra le Camere ed il Governo, sostenendosi da alcuni che la obbligatorietà di chiedere il parere, mentre può stabilirsi per il Governo, non può assolutamente imporsi alle Camere alle quali si deve attribuire soltanto la « facoltà » di chiedere il parere, e ciò per non porre limitazioni (sia pure nel tempo) al potere legislativo.

Sta di fatto che la obbligatorietà di chiedere il parere al Consiglio, tanto da parte delle Camere quanto da parte del Governo, impone per esigenze pratiche una elencazione delle materie o degli atti per i quali si vuol rendere obbligatoria la richiesta del parere; ma è assolutamente impossibile arrivare ad una suddivisione netta di materie e di atti perché, per simbiosi, si può dire che nella economia e nel lavoro vivano gli elementi più disparati. D'altra parte la obbligatorietà del parere (e tralasciamo la discutibile distinzione fra Governo e Parlamento) costituirebbe senza dubbio un grave intralcio alla attività legislativa.

La più aspra critica al sistema bicamerale, è noto, si basa sul fatto che per l'approvazione di una legge occorre troppo tempo, compromettendo così la efficacia della legge stessa la quale, dato il ritmo febbrile della vita moderna, trova la sua ragione d'essere in una particolare situazione economica e di lavoro. Anche se molte volte la critica va oltre la giusta misura, non c'è dubbio che noi stessi riscontriamo una tale lentezza nella formazione della legge – dovuta a cause varie – per cui, fermo restando il sistema bicamerale, siamo da tempo alla ricerca di

procedure più spedite per rendere sempre più efficiente il nostro lavoro. Aggiungere alle due Camere un terzo organismo al quale spettasse obbligatoriamente, sia pure su poche materie (ma evidentemente di grande importanza), di emettere il proprio parere vorrebbe dire rendere ancora più pesante l'attività legislativa e frustrare fin da ora ogni tentativo di snellimento dell'*iter* legislativo, con discredito dell'istituto parlamentare il che, proprio dalle Camere, deve essere evitato.

Respinto il principio della obbligatorietà, sia pure circoscritto a determinate materie o provvedimenti, assume poca importanza il fatto che sia riconosciuta la più ampia competenza del Consiglio; per cui si può rovesciare la impostazione del ragionamento e procedere per esclusione; cioè: non è più indispensabile fare la elencazione delle materie sulle quali il Consiglio ha competenza (il che, come visto, sarebbe molto difficile) ma è invece sufficiente indicare le materie (dato che son poche) sulle quali il Consiglio non ha competenza. E così è stato fatto.

Nell'articolo 8 del disegno di legge, esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale (data la materia eminentemente politica) e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai relativi conti consuntivi (che rientrano nelle tradizionali e tipiche funzioni del Parlamento), è stato stabilito che la Camera e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro « su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito della economia e del lavoro ». Competenza, come si vede, amplissima, non vincolata al testo di un disegno di legge; formulazione forse non completa –e vedrà la Camera se sarà necessaria una maggiore precisione – perché le « materie » e le « questioni » non possono evidentemente comprendere anche i disegni di legge sui quali la Camera (comma secondo) e il Governo (comma terzo) possono chiedere il parere.

Interessante è rilevare, anche per definire meglio le funzioni di questo nuovo istituto e la sua essenza squisitamente tecnica, che il Consiglio deve trasmettere, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utili per chiarirli e completarli (articolo 9).

Inoltre è fatto obbligo al Consiglio di fare menzione motivata, nella comunicazione, anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza: ciò perché il parere non deve mai essere considerato come il risultato acquisito da una maggioranza (che, come visto, non è stata precostituita) di esperti (considerando logicamente esperti anche i rappresentanti delle categorie produttive), ma come espressione della maggioranza di tecnici di fronte ai quali il parere di altri tecnici, di altri esperti, merita senza alcun dubbio la massima considerazione.

La Commissione non è stata invece del parere del Senato nell'attribuire al Consiglio la facoltà di assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e di indirizzare su di esse al Governo e al Parlamento osservazioni, suggerimenti e proposte (ultimo comma dell'articolo 8).

È sembrato che così statuendo si andasse al di là della linea segnata dalla Costituzione. Quando all'articolo 99 si stabilisce che il Consiglio è organo di consulenza, si è voluto evidentemente mettere a disposizione delle Camera e del Governo un organismo tecnico che le Camere e il Governo possono consultare quando le Camere e il Governo ne sentono la necessità.

Su ben altro piano verrebbe spostata la funzione del Consiglio se a questo si desse invece la possibilità di indirizzare alle Camere e al Governo osservazioni e proposte.

Il chiedere il parere è una facoltà del Governo e del Parlamento; riconoscere al Consiglio la facoltà di darlo, quando lo ritenga opportuno, anche se non richiesto, vuol dire mettere il Governo e il Parlamento nell'obbligo di ricever il parere anche quando il parere non interessa. In altre parole si verrebbe a dare la possibilità di instaurare un colloquio – ed anche una polemica, se si ammettono « osservazioni » – fra organo tecnico di consulenza e organi politici quali sono il Governo e il Parlamento al di fuori di ogni possibile regolamentazione e con finalità che dalla legge non sono né possono essere determinate. Tanto più che riconoscendo al Consiglio, come ora vedremo, la facoltà della iniziativa legislativa viene offerto al Consiglio il mezzo di fare, con determinate garanzie, proposte concrete.

B) La iniziativa legislativa.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (articolo 70 della Costituzione); ma la iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e al popolo che la esercita mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (articolo 71 della Costituzione).

La iniziativa legislativa appartiene anche ad organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale: così il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere (articolo 121 della Costituzione), come il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, con la iniziativa legislativa, secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge (articolo 99, terzo comma). Il presente disegno di legge stabilisce appunto anche i limiti e i principî della iniziativa legislativa del Consiglio.

Sono prima di tutto da precisare le materie sulle quali deve riconoscersi la competenza del Consiglio per la iniziativa legislativa.

È evidente che le materie non possono identificarsi che con quelle sulle quali il Consiglio può esser chiamato a dare il suo parere.

Pertanto nella formulazione dell'articolo 10 è stato seguito il criterio già osservato per l'articolo 8: il Consiglio ha perciò facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, escludendo conseguentemente dalla iniziativa legislativa le leggi in materia costituzionale, tributaria e di bilancio, ed escludendo altresì la iniziativa legislativa per le leggi di delegazione legislativa e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, perché per esse la Costituzione (articolo 72) prevede una procedura alla quale non può derogarsi.

Per dare maggiore rilievo alla iniziativa del Consiglio è stato inoltre stabilito che il disegno di legge sia stato prima formalmente preso in considerazione da parte del Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e che successivamente sia stato approvato a maggioranza, purché con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

I disegni di legge sono poi trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, per la sua funzione di coordinamento anche legislativo, nei dieci giorni successivi alla ricezione (e non nei due giorni – termine eccessivamente breve – come aveva stabilito il Senato) li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

È stato infine stabilito che la iniziativa legislativa del Consiglio non possa essere esercitata quando sopra un oggetto una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere al Consiglio; oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge. Questa priorità la Commissione non ha invece ritenuto di riconoscere – contrariamente a quanto aveva stabilito il Senato – alla proposta di legge presentata da un membro del Parlamento perché, altrimenti, diverrebbe troppo facile – qualora lo si volesse – rendere inoperante la iniziativa legislativa conferita al Consiglio.

La sospensione del diritto di iniziativa legislativa dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento: in sostanza è stata riprodotta, anche per la iniziativa del Consiglio, una norma che vale già per le iniziative parlamentari (articolo 11).

C) Altre funzioni del Consiglio.

Il Senato ha attribuito al Consiglio altre funzioni (articolo 12, 13 e 14). La Commissione non ha ritenuto di poter seguire integralmente il punto di vista dell'altra Camera.

In particolare non è sembrato opportuno affidare al Consiglio la redazione di progetti di regolamenti sia pure nella materia di sua competenza. Prima di tutto perché la redazione dei regolamenti è funzione del potere esecutivo che vi provvede a mezzo delle amministrazioni centrali; in secondo luogo perché la funzione affidata al Consiglio sarebbe stata quella di redigere *progetti* di regolamento e come tali modificabili eventualmente da parte della stessa amministrazione centrale, il che in definitiva costituirebbe un declassamento dello stesso Consiglio; in terzo luogo perché, mentre può essere di grande ausilio il parere del Consiglio prima e durante la formazione della legge, in quanto il Consiglio vi apporta il contributo dei suoi componenti, tutti altamente qualificati, nella redazione dei progetti di regolamento la esperienza tecnica ha poco rilievo e pertanto non corrisponderebbe più a questa funzione, la composizione del Consiglio com'è stata prevista nell'articolo 2: non bisogna dimenticare che ad ogni organo bisogna dare la sua funzione.

Rientra invece nello spirito dell'articolo 99 della Costituzione l'affidare al Consiglio, su richiesta di una delle Camere o del Governo, indagini su determinati problemi o situazioni dell'economia e del lavoro.

L'articolo 82 della Costituzione riconosce a ciascuna Camera il potere di inchiesta su materie di pubblico interesse. La inchiesta può aver il carattere nettamente giudiziario, allorché le Camere esplicano la loro funzione di sindacato e di controllo del potere esecutivo; ma normalmente ha lo scopo di raccogliere i materiali necessari perché il Parlamento possa svolgere la potestà legislativa con piena conoscenza dei fatti.

La inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, attualmente in corso, è un esempio tipico di queste inchieste che possono essere compiute anche dal Consiglio il quale forse, sotto determinati aspetti, è ancor più qualificato delle Camere per compiere indagini su determinati problemi dell'economia e del lavoro. Occorre comunque la richiesta (se non si vuol dire la delega) delle Camere o del Governo. Ma non si concilia con questa rigorosa determinazione, la facoltà riconosciuta al Consiglio dal Senato (e negata dalla Commissione della Camera) di intraprendere indagini di *sua iniziativa*, anche se per la relativa deliberazione viene chiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il potere di inchiesta è una prerogativa del Parlamento e necessariamente deve avere una sua disciplina: tanto vero che alla Costituente fu ampiamente discusso se per le modalità della inchiesta ci si dovesse rimettere ad una legge generale o di volta in volta ad una apposita legge. Conseguentemente anche le indagini del Consiglio non possono essere lasciate alla sua più libera determinazione; ma devono essere contenute entro quei limiti che, secondo il caso, le Camere o il Governo gli indicheranno: anche per evitare eventuali inutili doppioni.

Questo però non vuol dire che il Consiglio non possa fare quelle indagini che esso ritenga necessarie per poter assolvere alla riconosciutagli iniziativa legislativa: ma diversa è in tal caso la impostazione, la finalità e la conclusione del lavoro.

La soppressione del secondo comma dell'articolo 13 si impone, infine, per analogia con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Così, sempre per analogia con quanto detto in merito all'articolo 12, la Commissione ha ritenuto che anche le Regioni non possano affidare al Consiglio la redazione di progetti di regolamenti, pur riconoscendo alle Regioni la possibilità di chiedere pareri al Consiglio sulle materie di sua competenza.

5. — ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Superata la tesi della suddivisione del Consiglio in due Sezioni – una dell'economia e l'altra del lavoro – perché ogni problema del lavoro è anche un problema di economia (e viceversa), per cui non è possibile esaminare un problema economico e di lavoro soltanto da un particolare punto di vista; superata la subordinata di una suddivisione del Consiglio in varie Commissioni permanenti secondo la materia o gruppi di materie, o per settori di produzione o gruppi di settori, la Commissione non ritiene che nella legge debba essere precisato (articolo 15) che l'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio possa essere affidato ad apposite Commissioni da costituirsi di volta in volta, con provvedimenti del presidente. La Commissione è del parere che questa sia materia da tener presente in occasione della redazione del regolamento (articolo 17) e che quella pertanto sia la sede più opportuna per stabilire il metodo di lavoro del Consiglio.

È stato poi previsto che il Consiglio si riunisca ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta (articolo 16).

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni, che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un vice-presidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni (articolo 17).

Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; ma saranno resi pubblici gli atti e le discussioni del Consiglio (articolo 18).

Il Consiglio ha un segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed il segretariato generale avrà personale appartenente all'Amministrazione dello Stato all'uopo comandato (articolo 20).

6. — SOPPRESSIONE DEI CONSIGLI SUPERIORI CON COMPETENZA ECONOMICO-SOCIALE

La costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha posto il problema della soppressione o non dei numerosi Consigli superiori delle varie Amministrazioni centrali. Problema non facile a risolversi anche per la difficoltà di classificare molti Consigli superiori: poiché se alcuni hanno un carattere squisitamente tecnico e fuori pertanto dal campo di azione del nuovo Consiglio (esempio Consiglio superiore di difesa; Consiglio superiore della istruzione; Consiglio superiore di statistica, Consiglio superiore delle miniere, Consiglio superiore dei trasporti, ecc.), altri invece hanno alcune caratteristiche che pos-

sono in qualche punto identificarsi con quelle del nuovo Consiglio.

È prevalsa la tesi di sopprimere:

la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459;

il Consiglio economico nazionale (C. E. N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1947;

e il Consiglio superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948 (articolo 21).

Personalmente il relatore non è convinto della opportunità della soppressione delle Commissioni centrali dell'industria, del commercio estero e del commercio interno, nonostante i molti difetti che esse hanno dimostrato. Queste Commissioni sono organi consultivi dei Ministri (mentre il Consiglio nazionale è organo consultivo del Governo, il che è cosa ben diversa) e perciò il relatore troverebbe logico ed opportuno che i Ministri interessati costituissero (anche con decreto ministeriale) un Comitato di consiglieri economici composto di pochi elementi (al massimo 9-11 esperti) col quale consultarsi quando i problemi non rivestono quella importanza per la quale il Governo ritenga di dover sentire il parere del Consiglio nazionale.

7. — CONCLUSIONE

Previsioni sulla funzionalità e sulla efficacia del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro oggi non è possibile farne. Bisognerà vedere il nuovo organismo sul banco di prova. Molto certamente dipenderà dal suo metodo di lavoro ed anche – ci sia permesso dirlo – da chi avrà l'onore e l'onere di presiederlo. Ma è certo che se i rappresentanti delle categorie (gli esperti li pongo fuori discussione) sapranno superare la naturale tendenza a rappresentare gli interessi e si sentiranno perciò nel Consiglio come degli esperti essi stessi, per cui la conclusione del lavoro collegiale sia veramente un elaborato tecnico, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non potrà che essere utile al Governo, al Parlamento e quindi al Paese.

Non avremmo allora a pentirci della creazione di questo istituto, attesa novità del nostro ordinamento costituzionale.

FASCETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1

È costituito il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

ART. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria; tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, fra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti di dirigenti d'azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; tre rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, mezzadri, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I. R. I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) diciannove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, rispettivamente designate:

1°) sette, dai Consigli superiori di statistica, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2°) quattro, dall'Unione accademica nazionale;

3°) otto, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per la attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

La designazione dei membri di cui alla lettera *e*) ed alla lettera *g*), nn. 1 e 2, dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri a termini del comma precedente.

ART. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2,

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti.

Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

ART. 5.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro debbono aver compiuto trenta anni di età ed avere il godimento dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica al Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

ART. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

ART. 7.

Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, salvo, per il rinnovamento dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2, quanto venga diversamente disposto dalla legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, di un Vicepresidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

ART. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale,

ART. 5.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro debbono avere il godimento dei diritti civili e politici.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

ART. 8.

Identico.

come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni competenti, in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e indirizzare su di essa al Governo e al Parlamento osservazioni, suggerimenti e proposte.

ART. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

ART. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purché ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione del Consiglio medesimo a maggioranza assoluta, e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali né per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al

Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

Identico.

Identico.

Soppresso.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

Identico.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei due giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

ART. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo o qualsiasi membro delle Camere abbiano presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

ART. 12.

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può essere affidata la redazione di progetti di regolamenti nella materia di sua competenza.

ART. 13.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta di una delle Camere o del Governo, può intraprendere indagini su problemi o situazioni obiettive nel campo dell'economia e del lavoro. A tale scopo esso potrà chiedere al Governo che siano messi a sua disposizione funzionari delle Amministrazioni statali.

Le indagini di cui al comma precedente possono essere intraprese dal Consiglio di sua iniziativa, purché siano state deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 14.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed affidare al medesimo la redazione di progetti di regolamenti.

ART. 15.

L'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può essere affidato ad apposite commissioni da costituirsi, di volta in volta, con provvedimento del Presidente.

al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

ART. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

Identico.

Soppresso.

ART. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta di una delle Camere o del Governo, può intraprendere indagini su determinati problemi o situazioni dell'economia e del lavoro. A tale scopo esso potrà chiedere al Governo che siano messi a sua disposizione funzionari delle Amministrazioni statali.

Soppresso.

ART. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Soppresso.

ART. 16.	ART. 14.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno un quarto dei membri ne faccia richiesta scritta.	Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.	*Identico.*
ART. 17.	ART. 15.
Alle riunioni del Consiglio e delle commissioni hanno sempre facoltà di intervenire le Presidenze delle Commissioni parlamentari, o loro delegati, e i membri del Governo.	Alle riunioni del Consiglio e delle commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un vice presidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.
Il Consiglio può chiedere che intervengano alle riunioni, per essere sentiti, rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.	Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.
Coloro che intervengono alle riunioni del Consiglio ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto di voto.	***Soppresso.***
Le Amministrazioni dello Stato collegate alle attività economiche, sociali e del lavoro, degli Enti parastatali e degli Enti locali sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.	Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.
ART. 18.	ART. 16.
Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.	*Identico.*
Il regolamento, di cui al successivo articolo 20, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.	Il regolamento, di cui al successivo articolo 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.
ART. 19.	ART. 17.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.	*Identico.*
ART. 20.	ART. 18.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un Segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei	*Identico.*

ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al Segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

ART. 21.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C. E. N.),istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

ART. 22.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono a carico di apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

ART. 23.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finaziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Identico.

ART. 21.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Identico.